



Procedura “Whistleblowing”

INDICE

1. Premesse	3
2. Scopo	3
3. Ambito di applicazione	3
4. Definizioni	3
5. Canale di Segnalazione Interno	4
5.1 Modalità di invio della Segnalazione	4
5.2 Soggetti destinatari delle Segnalazioni	4
5.3 Soggetti segnalanti	5
5.4 Oggetto della Segnalazione	5
5.4.1 Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione della disciplina whistleblowing	5
5.5 Contenuto della Segnalazione	6
6. Gestione del Canale di Segnalazione	6
6.1 Invio e ricezione della Segnalazione	6
6.1.1 Segnalazioni in forma anonima	6
6.2 Esame preliminare della Segnalazione	6
6.2.1 Segnalazioni improcedibili	7
6.2.2 Segnalazioni inammissibili	7
6.3 Istruttoria ed accertamento della Segnalazione	8
6.4 Chiusura della Segnalazione – Riscontro al Segnalante	8
6.5 Conservazione della documentazione	8
6.6 Reportistica periodica	9
7. Misure di protezione per il Segnalante e per i soggetti a esso assimilati	9
7.1 Riservatezza	9
7.2 Divieto di ritorsione e misure di protezione	9
7.3 Limitazioni di responsabilità per il Segnalante	10
8. Canale esterno di segnalazione (ANAC)	10
9. Divulgazione Pubblica	11
10. Denuncia alle Autorità Giudiziaria	11
11. Trattamento dei dati personali	11
12. Misure e provvedimenti sanzionatori	11
13. Attività di informazione e formazione	11
ALLEGATO A: INFORMATIVA PRIVACY	12

1. Premesse

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("**Decreto**"), l'ordinamento italiano ha recepito la direttiva UE 2019/1937 riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*". Nel rispetto di tale normativa, nonché della L. n.179/2017, le società di diritto italiano del Gruppo AB (le "**Società Interessate**"), si sono dotate di un sistema interno di raccolta e gestione delle segnalazioni *whistleblowing* con un canale separato e segregato per ciascuna Società Interessata ("**Canale di Segnalazione Interno**" o "**Canale di Segnalazione**") capace di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione e della relativa documentazione. La presenza di un sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni, oltre ad adempiere a specifiche normative, contribuisce a rafforzare i principi di legalità, trasparenza e responsabilità, nonché i presidi di controllo interno e gestione dei rischi del Gruppo AB.

2. Scopo

La presente procedura ha lo scopo di descrivere e regolare l'utilizzo e la gestione del Canale di Segnalazione Interno, nonché di fornire al Segnalante tutte le indicazioni operative necessarie circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni. A beneficio dei segnalanti e delle altre persone tutelate dal Decreto, la procedura riporta altresì le misure di protezione riconosciute loro.

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le segnalazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto, oltre che della L. n.179/2017, relative alle Società Interessate, pervenute alla Capogruppo AB Holding S.p.A. e gestite dal Comitato WB sulla base di una delega conferita dalle Società Interessate a AB Holding S.p.A. come meglio illustrato di seguito.

Per le società del Gruppo AB diverse dalle Società Interessate, è previsto quanto segue:

- (i) le altre società europee controllate da AB Holding S.p.A. con almeno 50 dipendenti adottano una procedura analoga alla presente, tenuto conto delle prerogative della rispettiva legge nazionale di recepimento della Direttiva EU 2019/1937, istituendo un proprio canale interno di segnalazione e identificando un soggetto gestore di tale canale.
- (ii) le società del Gruppo AB non europee mantengono attivi i propri canali interni di segnalazione, se esistenti, e si conformano, se necessario, di volta in volta, a quanto contenuto nella normativa applicabile.

4. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Capogruppo: AB Holding S.p.A.

Comitato WB: Comitato Whistleblowing, vale a dire il soggetto che riceve e gestisce le Segnalazioni per il tramite del Canale di Segnalazione.

Decreto: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023.

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata (es. il collega d'ufficio del Segnalante).

OdV: Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/01 e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalante: la figura legittimata ad effettuare la Segnalazione ai sensi del Decreto (vedi par. 5.3).

Segnalazione: comunicazione scritta o orale, delle informazioni su possibili violazioni delle disposizioni normative indicate negli artt. 1 e 2 del Decreto di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

5. Canale di Segnalazione Interno

La piattaforma AB-IntegrityLog è il Canale di Segnalazione Interno attivato dalle Società Interessate del Gruppo AB ed è raggiungibile tramite accesso al sito web aziendale, sezione "Corporate" al seguente link "<https://www.gruppoab.com/it/whistleblowing/>".

In conformità con quanto disposto dalla normativa, il Canale di Segnalazione Interno è caratterizzato da modalità informatiche che prevedono strumenti di crittografia a garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione (vedi par 5.1 e ss.).

Accedendo alla piattaforma, il Segnalante ha la possibilità di selezionare la Società Interessata alla quale vuole indirizzare la propria Segnalazione.

5.1 Modalità di invio della Segnalazione

Il Canale di Segnalazione Interno permette ai soggetti che hanno necessità di accedervi di effettuare Segnalazioni con le seguenti modalità:

- a) in forma scritta;
- b) in forma orale, attraverso la registrazione di un messaggio vocale che sarà disponibile per l'ascolto in chiaro (la voce sarà riconoscibile).

Il Segnalante può altresì inserire nell'applicativo la richiesta di un incontro diretto con il Comitato WB, inserendo nel campo "Descrizione" all'interno della schermata "Dettagli sul caso", tale necessità. Nel caso in cui venisse scelta questa modalità, il Comitato WB fisserà l'incontro entro un ragionevole termine dalla data di ricezione della richiesta, secondo le modalità che saranno comunicate mediante il sistema di messaggistica disponibile sulla piattaforma¹.

Indipendentemente dalla forma di Segnalazione scelta, la piattaforma assegna alla Segnalazione un codice univoco ("ID Token") con il quale il Segnalante potrà effettuare accessi successivi alla piattaforma per interloquire con il Comitato WB e per avere visibilità delle fasi di presa in carico, riscontro e conclusione della gestione, secondo l'iter di gestione da parte del Comitato WB descritto nella presente procedura. Si evidenzia che l'ID Token rappresenta l'unica modalità per poter accedere nuovamente alla Segnalazione inviata. In caso di smarrimento dell'ID Token, non sarà possibile recuperarlo, pertanto non sarà più possibile accedere alla segnalazione inviata.

5.2 Soggetti destinatari delle Segnalazioni

L'ufficio di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto deputato a gestire il Canale di Segnalazione nonché a svolgere le attività indicate nel presente paragrafo è un soggetto interno a composizione plurisoggettiva, appositamente costituito, e denominato "Comitato WB".

Le Società Interessate si sono avvalse della facoltà concessa loro dal Decreto e hanno affidato la gestione del Canale di Segnalazione Interna allo stesso gestore delle Segnalazioni individuato da AB Holding S.p.A., vale dire al Comitato WB.

Il Comitato WB è composto dal HR Director, da un HR Business Partner e dal Legal Director.

Il Comitato WB è soggetto autonomo dedicato e con personale specificatamente formato per la gestione delle Segnalazioni e svolge, nel rispetto della disciplina *whistleblowing* e del Decreto, le seguenti attività:

- rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e chiedere, se necessario, integrazioni;
- da diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

¹ L'incontro si svolgerà in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. Previo consenso del segnalante, il Comitato WB procederà alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, perché il Segnalante non ha dato il consenso il Comitato WB stilerà un verbale dell'incontro che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante e dai membri del Comitato WB.

Qualora uno dei componenti del Comitato WB coincida con il Segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, la Segnalazione verrà gestita dagli altri membri del Comitato WB, con esclusione della persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione. Qualora tutti i membri del Comitato WB coincidano con il Segnalante, con il segnalato o siano comunque persone coinvolte o interessate dalla Segnalazione, la Segnalazione verrà gestita dall'Organismo di Vigilanza della società interessata dalla Segnalazione, se dotata di un Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 oppure dall'organo amministrativo, se la Società Interessata non dispone di un Modello, così da garantire una gestione efficace, indipendente e autonoma della Segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza.

5.3 Soggetti segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti ("Segnalanti"): dipendenti; lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori o sub-appaltatori; clienti; volontari e tirocinanti (anche non retribuiti); azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto².

La tutela accordata ai Segnalanti si applica anche qualora la Segnalazione avvenga quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato³, oppure durante il periodo di prova, come pure successivamente allo scioglimento del rapporto⁴.

Godono altresì delle misure di protezione previste dal Decreto i Facilitatori e le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, o che sono legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

5.4 Oggetto della Segnalazione

Rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina whistleblowing e pertanto sono ritenute procedibili le Segnalazioni aventi ad oggetto violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e delle Società Interessate.

Deve trattarsi quindi di Segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che violano le seguenti disposizioni normative:

- (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 o violazioni dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01, ivi incluso il Codice Etico;
- (ii) violazione di disposizioni normative dell'Unione Europea o atti nazionali di recepimento relativi a specifici settori fra i quali si ricordano a titolo esemplificativo e non esaustivo: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente e della salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati personali⁵;
- (iii) violazione degli interessi finanziari dell'Unione Europea o che riguardano il mercato interno, comprese le violazioni UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Possono altresì essere oggetto di Segnalazione le violazioni non ancora commesse che il Segnalante ragionevolmente ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonché le condotte volte ad occultare le violazioni (ad es. l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione).

5.4.1 Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione della disciplina whistleblowing

Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina whistleblowing le Segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti

² Ad es. membri del Consiglio di Amministrazione anche senza incarichi esecutivi, oppure dei membri dell'OdV.

³ Se le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali. Tra i segnalanti sono pertanto ricompresi anche candidati a posizioni lavorative vacanti.

⁴ Se le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

⁵ Vedi anche art. 2 e Allegato 1 del Decreto.

interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica)

Tali Segnalazioni non saranno pertanto considerate segnalazioni whistleblowing e potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie, ove siano in essere procedure al riguardo e sussistano canali di segnalazioni diversi dal Canale di Segnalazione.

5.5 Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata - e quindi non fondata su meri sospetti, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio - in modo da consentire di effettuare gli opportuni accertamenti e approfondimenti, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti.

Verranno pertanto considerate ammissibili, le Segnalazioni che contengono i seguenti elementi essenziali:

- a) i dati identificativi del Segnalante (nome, cognome e luogo di nascita);
- b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- c) una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- d) le generalità o altri elementi utili per individuare l'identità del soggetto che ha commesso la violazione, nonché l'eventuale presenza dei testimoni con rispettive generalità.

Si raccomanda di allegare alla Segnalazione documenti che contengano elementi a sostegno della fondatezza della Segnalazione.

6. Gestione del Canale di Segnalazione

6.1 Invio e ricezione della Segnalazione

Il soggetto che intende effettuare una Segnalazione deve accedere alla piattaforma AB-IntegrityLog ed effettuare la propria registrazione come da indicazioni riportate sul canale.

Al ricevimento della Segnalazione, il Comitato WB rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento e di presa in carico entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione stessa, tramite messaggio inviato direttamente al Segnalante via chat tramite la piattaforma.

6.1.1 Segnalazioni in forma anonima

La piattaforma AB-IntegrityLog consente al Segnalante di presentare segnalazioni anche in forma anonima, attivando l'apposita funzione disponibile sulla prima pagina utile, una volta effettuato l'accesso al canale.

Si evidenzia tuttavia che, come previsto dall'art.16 comma 4 del Decreto, le tutele ivi previste trovano applicazione solo se il Segnalante è stato successivamente identificato ed ha subito ritorsioni.

Il Comitato WB prenderà in considerazione le Segnalazioni anonime solo se risulteranno adeguatamente dettagliate e circostanziate, se riportano fatti credibili, e purché sia possibile verificarne la veridicità della violazione dialogando con il Segnalante e avendo a disposizione fonti attendibili.

In ogni caso, le Segnalazioni anonime verranno registrate dal Comitato WB e la documentazione ricevuta verrà conservata sulla piattaforma così che vengano riservate le misure di protezione previste dal Decreto al Segnalante anonimo che, in un momento successivo, si palesi o venga comunque identificato e abbia subito ritorsioni.

6.2 Esame preliminare della Segnalazione

Una volta completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, il Comitato WB procede con la valutazione della procedibilità e ammissibilità della Segnalazione.

Durante tale fase, il Comitato WB verifica la sussistenza dei seguenti presupposti di procedibilità:

- 1) se il Segnalante è legittimato ad effettuare la Segnalazione (par.5.3);
- 2) se l'oggetto della Segnalazione rientra nell'ambito di applicazione della disciplina whistleblowing (par. 5.4).

Qualora l'oggetto della Segnalazione riguardi condotte illecite ex D. Lgs 231/01 e/o una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ivi incluso il Codice Etico, il Comitato WB notifica la Segnalazione attraverso la piattaforma al Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società Interessata, che potrà avere accesso ai contenuti della Segnalazione, in quanto responsabile per la gestione di tali segnalazioni.

Qualora uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza coincida con il Segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, la Segnalazione verrà gestita dagli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, con esclusione della persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione.

Qualora tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza della società interessata dalla Segnalazione coincidano con il Segnalante, con il segnalato o siano comunque persone coinvolte o interessate dalla Segnalazione, la Segnalazione verrà gestita dal Comitato WB.

Sulla base dell'esito dell'attività di verifica dei presupposti di procedibilità sopra indicati, il Comitato WB può:

- a) archiviare la Segnalazione perché improcedibile, comunicandone le ragioni al segnalante.
- b) dichiarare procedibile la Segnalazione e valutarne l'ammissibilità.

6.2.1 Segnalazioni improcedibili

A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno ritenute improcedibili, e pertanto archiviate, le seguenti tipologie di Segnalazioni:

- a) Segnalazioni relative a interessi di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- b) Segnalazioni aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- c) Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- d) Segnalazioni aventi finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- e) Segnalazioni aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato.

Si ricorda che è responsabilità del Segnalante effettuare segnalazioni in buona fede; in caso di segnalazioni infondate e/o opportunistiche, troveranno applicazione le sanzioni indicate nel sistema disciplinare allegato al Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società Interessata.

6.2.2 Segnalazioni inammissibili

Affinché possa essere considerata ammissibile, la Segnalazione deve essere ben circostanziata e riportare i contenuti di cui al paragrafo 5.5 della presente procedura.

Le Segnalazioni verranno quindi considerate inammissibili e, pertanto saranno archiviate, al ricorrere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di una o più delle seguenti circostanze:

- a) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- b) manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- c) esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione al Comitato WB;
- d) produzione di sola documentazione senza la Segnalazione vera e propria.

Il Comitato WB, anche in tali casi, motiverà per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione, garantendone la tracciabilità.

Ove lo ritenga utile ed opportuno, il Comitato WB – prima di esprimere la propria valutazione in ordine alla procedibilità e all'ammissibilità della Segnalazione – può richiedere al Segnalante elementi integrativi tramite il canale dedicato; in caso di mancata risposta o in mancanza di integrazioni, in presenza di integrazioni insufficienti, procede alla sua archiviazione, provvedendo a darne apposita comunicazione al Segnalante.

Nel caso in cui vi siano i presupposti per procedere, il Comitato WB avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

6.3 Istruttoria ed accertamento della Segnalazione

Il Comitato WB assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo la riservatezza e tempestività, nonché il rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

L'obiettivo della fase di accertamento è di procedere con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Il Comitato WB assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche, acquisendo direttamente gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute e, dove necessario, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste come pure tramite audizione di eventuali soggetti interni/esterni, nel rispetto degli di riservatezza dell'identità della persona Segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione. Una volta completata l'attività di accertamento, il Comitato WB può:

- (i) archiviare la Segnalazione perché infondata, comunicandone le ragioni al Segnalante;
- (ii) dichiarare fondata la Segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti. Si evidenzia come, al Comitato WB non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento sono tracciate e archiviate, al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla Segnalazione. A garanzia della riservatezza dei dati e delle informazioni trattate, i membri del Comitato WB interagiscono scambiandosi informazioni e/o documenti per il tramite della piattaforma, la quale consente la creazione di un dossier per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

6.4 Chiusura della Segnalazione – Riscontro al Segnalante

Decorsi 3 (tre) mesi data di avviso di ricevimento o - in mancanza - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso, il Comitato WB fornisce un riscontro al Segnalante. Tale riscontro potrà essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure interlocutorio sull'avanzamento della stessa, qualora essa sia ancora in corso.

Alla scadenza del termine di 3 (tre) mesi, quindi, il Comitato WB può comunicare al Segnalante, alternativamente, quanto segue:

- a) l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- b) l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- c) l'attività istruttoria svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere, preannunciando quindi una prosecuzione delle attività oltre il termine dei tre mesi. In tal caso, una volta conclusa l'attività, il Comitato WB comunica al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della Segnalazione.

6.5 Conservazione della documentazione

Le informazioni e la documentazione correlate alla Segnalazione, nonché i flussi informativi con gli enti coinvolti nella verifica, vengono gestiti e conservati solo all'interno della piattaforma, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e riservatezza e nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 del D. Lgs. 24/2023.

Si precisa che nel caso in cui sia stata utilizzata la forma orale per effettuare la Segnalazione, è comunque possibile, previo consenso dell'interessato, procedere alla sua conservazione tramite registrazione su dispositivo idoneo oppure con resoconto dettagliato o verbalizzazione. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. Resta in ogni caso ferma la facoltà di conservare le segnalazioni e la relativa documentazione per un diverso o ulteriore periodo ove necessario per perseguire finalità specifiche indicate nell'informativa privacy allegata alla presente procedura *sub* **Allegato A**.

6.6 Reportistica periodica

Il Comitato WB mantiene una reportistica generica e periodica in merito alle segnalazioni ricevute attraverso la piattaforma, senza informazioni dalle quali si possa anche solo desumere l'identità del Segnalante e del segnalato. Tale report è trasmesso periodicamente al Direttore Generale di Gruppo, al Vice-Direttore Generale di gruppo nonché all'OdV e al Consiglio di Amministrazione della Società Interessata.

7. Misure di protezione per il Segnalante e per i soggetti a esso assimilati

Il Decreto intende garantire massima tutela e protezione al Segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della Segnalazione di un illecito.

In particolare, le principali misure di protezione adottate nei confronti del Segnalante sono le seguenti:

- (i) tutela della riservatezza della sua identità;
- (ii) divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- (iii) limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Le misure di protezione trovano, inoltre, applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Salvo alcune eccezioni, le tutele di cui al Decreto sono estese anche ad altri soggetti diversi dal Segnalante come di seguito indicati, e che potrebbero essere destinatari di ritorsioni tenuto conto del ruolo rivestito e/o del rapporto con il Segnalante:

- a) al Facilitatore;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

In questo contesto, il segnalato che venga informato di una Segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta al Comitato WB per conoscere l'identità del Segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.

7.1 Riservatezza

Le Società Interessate e la Capogruppo nel predisporre e regolamentare il proprio Canale di Segnalazione, ha predisposto adeguate misure atte a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, dei soggetti a esso assimilati dal Decreto nonché alle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione nonché di ogni altra informazione dalla quale si possa risalire alla identità del Segnalante stesso.

Nel caso in cui venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato e la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e sia indispensabile per la difesa del soggetto destinatario dell'addebito disciplinare conoscere l'identità del Segnalante, tale identità potrà essere divulgata solo previo consenso del Segnalante. In caso di diniego da parte del Segnalante, la Segnalazione non potrà essere utilizzata e il procedimento disciplinare non potrà essere avviato/perseguito, salvo non vi siano ulteriori elementi su cui fondare la contestazione.

7.2 Divieto di ritorsione e misure di protezione

Per "atto di ritorsione" si intende ogni comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati⁶. Gli atti ritorsivi sono nulli.

⁶ Ai sensi del Decreto costituiscono "atto ritorsivo", a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

Il Gruppo AB condanna ogni forma di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Il Segnalante che intende presentare comunicazione su una presunta ritorsione subita deve rivolgersi all'ANAC e potrà beneficiare di tale tutela a condizione che:

- a) al momento della Segnalazione, egli abbia avuto fondato motivo di ritenere che le informazioni riportate nella Segnalazione fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione della normativa (par. 5.4.);
- b) la Segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Si evidenzia che il Segnalante perde la protezione delle misure di tutela previste dal Decreto nelle seguenti ipotesi:

- (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- (ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi al Segnalante verrà irrogata una sanzione disciplinare nel rispetto di quanto previsto nel sistema disciplinare allegato al Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società Interessata.

7.3 Limitazioni di responsabilità per il Segnalante

Il Decreto consente al Segnalante di rivelare e diffondere alcune categorie di informazioni coperte dall'obbligo di segreto⁷ limitando le responsabilità civili, penali e amministrative a cui egli sarebbe esposto ai sensi di legge. Tali rivelazioni/diffusioni sono consentite esclusivamente qualora ciò sia necessario per svelare la violazione oggetto di Segnalazione e purché la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle previsioni del Decreto.

Il Segnalante resterà pertanto responsabile ai sensi delle disposizioni di legge applicabili nel caso in cui egli riveli o diffonda informazioni facenti parte di tali categorie laddove esse non siano collegate alla Segnalazione, non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione oppure qualora esse siano state acquisite in modo illecito.

È consentita l'estrazione di documenti a cui si ha lecitamente accesso ai fini di cui sopra.

8. Canale esterno di segnalazione (ANAC)

Il Segnalante può anche effettuare una segnalazione esterna all'ANAC, tramite canale dedicato attraverso il sito web istituzionale di ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), esclusivamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è stato attivato oppure non è conforme alla normativa;
- b) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione per il tramite del canale interno di segnalazione e non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, ad essa non sarebbe dato seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Non potranno essere oggetto di segnalazione all'ANAC le violazioni inerenti al Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ex D.Lgs n. 231/01 e dei reati presupposto di cui al medesimo decreto.

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medico

⁷ Per ulteriori dettagli si rimanda all'articolo 20 del Decreto

9. Divulgazione Pubblica

Il Segnalante può, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Denuncia alle Autorità Giudiziaria

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il Segnalante di effettuare denunce alle Autorità giudiziarie nazionali competenti.

11. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni nonché dei Segnalanti è effettuato in conformità a quanto previsto dal Decreto, dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e dal D.Lgs 101/2018.

I dati verranno trattati secondo le modalità indicate nella informativa privacy allegata alla presente procedura *sub* **Allegato A**.

12. Misure e provvedimenti sanzionatori

La violazione della presente procedura e delle prescrizioni ivi contenute, oltre a quanto previsto dalla legge applicabile, potrà costituire illecito disciplinare sanzionabile dalla Società Interessata, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare allegato al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/01.

13. Attività di informazione e formazione

Le Società Interessate, al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità, condividono internamente e verso i terzi, in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

La presente procedura è diffusa tramite caricamento sul sito internet e sulla intranet aziendale, nonché tramite esposizione nelle bacheche aziendali.

ALLEGATO A

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 ("GDPR")

Le **società del gruppo AB** (nel seguito, singolarmente, anche la "**Società**" o il "**Titolare**") hanno attivato alcuni canali per permettere la trasmissione di segnalazioni di violazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 (nel seguito, anche "**Segnalazioni**"), da parte di vari soggetti, identificati di volta in volta dalla normativa applicabile ("**Segnalanti**").

Tali canali permettono la trasmissione di Segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, qualora il Segnalante scelga di trasmettere la Segnalazione in formato non anonimo, qualora la Segnalazione contenga dati personali riferibili al Segnalante e/o a soggetti terzi, la Società, per la gestione di tali Segnalazioni, tratterà i dati personali in essa contenuti.

Pertanto, la Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate. A tale riguardo, il Titolare La invita a leggere con attenzione la presente informativa (nel seguito, l'"**Informativa**"), poiché contiene informazioni importanti sulla protezione dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la tutela nel pieno rispetto del GDPR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la Società a cui la Segnalazione si riferisce. Le Società del gruppo AB che agiscono quali autonomi titolari del trattamento e i relativi dati di contatto sono indicate nell'Allegato 1 della presente Informativa.

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali del Segnalante e quelli che dovessero essere contenuti nelle Segnalazioni ricevute e/o nella documentazione ad esse allegate e/o raccolti nello svolgimento delle attività di gestione e verifica delle Segnalazioni stesse, tra cui, ad esempio, dati anagrafici, dati di contatto, dati riferibili all'attività lavorativa, ovvero ancora, in alcuni casi, dati relativi a condanne penali o reati, dati appartenenti a categorie particolari di dati (e.g., dati relativi alla salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 3.1.** la corretta e completa gestione delle Segnalazioni in conformità alla vigente normativa in materia di whistleblowing, porre in essere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, dare seguito ad eventuali richieste delle Autorità;
- 3.2.** accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria e/o stragiudiziale i diritti o gli interessi del Titolare o di terzi.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riguardo alla finalità di cui al punto **3.1.**, la base giuridica del trattamento è l'art. 6(1)(c) del GDPR – "*adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare*".

Con riferimento alla finalità di cui al punto **3.2.**, la base giuridica del trattamento è l'art. 6(1)(f) del GDPR – "*perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi*". Con particolare riferimento alla finalità basata sul legittimo interesse del Titolare o di terzi, ai sensi dell'art. 6(1)(f) del GDPR, si specifica che il legittimo interesse del Titolare a trattare i dati è equamente bilanciato con i Suoi interessi, diritti e libertà fondamentali.

Con riguardo ai dati personali appartenenti a categorie particolari trattati per le finalità sopra indicate, le basi giuridiche del trattamento sono l'art. 9(2)(b) del GDPR, ai sensi del quale "*il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*" e l'art. 9(2)(f) del GDPR, ai sensi del quale "*il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere*

un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”.

Per quanto riguarda i dati giudiziari, la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all’art. 2-*octies* del D.lgs. 196/2003, nello svolgimento delle attività previste dal D.lgs. 24/2023.

Inoltre, nei casi di cui all’art. 12 del D.lgs. 24/2023, l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate esclusivamente previo consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che, in caso di Segnalazione orale, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, potrà essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale che verrà sottoposto al Segnalante per sue eventuali rettifiche.

Si ricorda, in ogni caso, che la Segnalazione può essere trasmessa in forma anonima, tuttavia, la trasmissione di una Segnalazione in forma non anonima agevola la gestione della Segnalazione stessa.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. Si precisa che tale conservazione avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Titolare di conservare i dati personali per un diverso o ulteriore periodo al solo fine di consentire a quest’ultimo di perseguire specifiche finalità indicate nell’Informativa.

6. DECISIONI AUTOMATIZZATE

In nessun caso i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate saranno sottoposti a trattamenti automatizzati, compresa la profilazione ai sensi dell’art. 22 del GDPR.

7. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:

- Comitato Whistleblowing e, se del caso, Organismo di Vigilanza e/o altra funzione competente nei casi previsti dalla procedura whistleblowing adottata dalla Società;
- il fornitore che offre la piattaforma web dedicata alle Segnalazioni;
- funzioni interne coinvolte nell’attività di istruttoria/accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione;
- consulenti esterni, quali, ad esempio, studi legali, eventualmente coinvolti nella fase istruttoria e gestione della Segnalazione;
- soggetti, organi, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, ove necessario, saranno debitamente nominati, a seconda dei casi, quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR o autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-*quaterdecies* del D.lgs. 196/2003. Un elenco dei responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento.

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO

Coerentemente con quanto previsto dal GDPR, in presenza dei presupposti di legge, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall’art. 21 del GDPR. Lei ha, inoltre, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. Tali diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’art. 2-*undecies* (limitazioni ai diritti dell’interessato) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica privacy@gruppoab.it.

In ogni caso, l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Autorità Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@gruppoab.it.

Allegato 1 – Elenco delle Società del gruppo AB che agiscono quali autonomi titolari del trattamento

- **AB Holding S.p.A.**, con sede legale in Via Caduti del Lavoro, 13 - 25034 Orzinuovi (BS), C.F. e P.IVA 02243290984;
- **AB Impianti S.r.l.**, con sede legale in Via Caduti del Lavoro, 13 - 25034 Orzinuovi (BS), C.F. e P.IVA. 01895490983;
- **AB Service S.r.l.**, con sede legale in Via Caduti del Lavoro, 13 - 25034 Orzinuovi (BS), C.F. e P.IVA. 02279020982;
- **AB Energy S.p.A.**, con sede legale in Via Caduti del Lavoro, 13 - 25034 Orzinuovi (BS), C.F. e P.IVA. 02106060987;
- **AB Power S.r.l.**, con sede legale in Via Corsica, 21 - 25033 Cologne (BS), C.F. e P.IVA. 02293190985;
- **Enviroexperts S.r.l.**, con sede legale in Corso Europa, 121, 23801 Calolziocorte (LC), C.F. e P.IVA. 03624880138;
- **AB Fin-solution S.p.A.**, con sede legale in Via Caduti del Lavoro, 13 - 25034 Orzinuovi (BS), C.F. e P.IVA. 02662610985;
- **AB Ambiente – Società Agricola S.r.l.**, con sede legale in Via Caduti del Lavoro, 13 - 25034 Orzinuovi (BS), C.F. e P.IVA. 02632060980.

I Titolari sopra indicati potranno essere contattati scrivendo a privacy@gruppoab.it